



COMUNE di MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2016

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese
- Art. 3 – Definizione delle spese di rappresentanza ammissibili
- Art. 4 – Spese escluse
- Art. 5 – Gestione amministrativa e contabile
- Art. 6 – Norme finali

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta altresì ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Sono spese di rappresentanza le spese, inerenti le finalità istituzionali dell'Ente, effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'Ente mediante attività rivolte all'esterno. Tali spese sono pertanto finalizzate a mantenere ed accrescere il prestigio dell'Ente, in ambito locale, nazionale ed internazionale, ed a favorire la funzione di rappresentanza della comunità amministrata.
4. Le spese di rappresentanza possono essere effettuate in favore di:
 - a) Soggetti rappresentativi di Enti o Autorità nazionali ed internazionali;
 - b) Personalità nel campo politico, sociale, scientifico, culturale, artistico, religioso, economico e sportivo;
 - c) Cittadini in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie.
5. Le spese di rappresentanza devono in ogni caso essere congrue rispetto alle finalità da perseguire nonché effettuate secondo criteri di sobrietà e ragionevolezza ed evitando gli sprechi. Tali spese devono essere effettuate entro i limiti previsti dalla vigente normativa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

Articolo 2

Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica delle relative disponibilità di bilancio, il Sindaco, il Vice Sindaco e, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Assessori.
2. Tali soggetti provvedono direttamente, con le modalità di cui al successivo art. 5, o avvalendosi degli Uffici competenti per materia.

Articolo 3

Definizione delle spese di rappresentanza ammissibili

1. Sono considerate spese di rappresentanza ammissibili le spese, sostenute in favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, per:
 - a) ospitalità ed omaggi di valore simbolico (a titolo esemplificativo: omaggi floreali, targhe, medaglie, pergamene, libri, manufatti artigianali, prodotti tipici etc), quando derivino da:
 - consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche italiane o straniere;
 - visite di personalità di cui al precedente art. 1 comma 4 o di delegazioni italiane o straniere;
 - in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune (es. gemellaggi);
 - partecipazione di personalità di cui al precedente art. 1 comma 4 ad iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale;
 - conferimento della cittadinanza onoraria.
 - b) offerta di generi di ristoro di modesta entità (consumazioni varie, rinfreschi, etc) e di colazioni di lavoro a ospiti ricevuti ufficialmente dai soggetti indicati al precedente art. 2. Sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza;
 - c) spese di pernottamento e servizi di trasporto offerti in occasione di iniziative ufficiali e gemellaggi;
 - d) onoranze commemorative in occasione di specifiche ricorrenze istituzionali (manifesti, corone di alloro, pergamene, bandiere, targhe etc);
 - e) onoranze (necrologi, manifesti murali, telegrammi, omaggi floreali etc) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente;
 - f) omaggi a cittadini in occasione di particolari eventi quali, a titolo esemplificativo: omaggi da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultra centenarie o per il 50° anniversario di matrimonio;
 - g) omaggi e riconoscimenti a cittadini e personalità distintisi per rilevanti meriti;
 - h) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo, limitatamente alle gare ed alle manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale;
 - i) invio di biglietti augurali e/o telegrammi in occasione di nomine o festività;
 - j) fornitura di carta intestata e biglietti da visita per Sindaco, Vicesindaco e Assessori;
 - k) spese per l'organizzazione di cerimonie, inaugurazioni, manifestazioni promosse dal Comune alle quali partecipino personalità o Autorità estranee all'Ente, salvo che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari dei soggetti che promuovono dette iniziative: inviti, manifesti e volantini, pubblicità, allestimenti (affitto di locali, noleggio di attrezzature ed impianti vari, addobbi, imbandieramenti), servizi fotografici e di stampa, rinfreschi.

Articolo 4

Spese escluse

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza ammissibili, pertanto non possono essere poste a carico del bilancio comunale, le spese estranee alle esigenze inerenti la carica rivestita e

comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 3.

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza e liberalità;
 - b) omaggi, liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - c) spese personali degli ospiti di cui al precedente art. 3;
 - d) colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuate da Amministratori, Consiglieri, dipendenti dell'Ente, rappresentanti dell'Ente presso Enti, aziende ed Istituzioni in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni etc);
 - e) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente, componenti di organi ispettivi o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni etc);
 - f) spese ammissibili prive della necessaria documentazione giustificativa.
3. Non sono inoltre ammesse le spese per ristoro quando i partecipanti siano tutti Amministratori del Comune e per i componenti di Commissioni che percepiscono il gettone di presenza.

Articolo 5 Gestione amministrativa e contabile

1. Gli stanziamenti relativi alle spese di rappresentanza vengono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Le spese di rappresentanza connesse ad iniziative deliberate dalla Giunta Comunale sono previste nel relativo piano finanziario e sono poste a carico dei capitoli di bilancio sui quali sono imputati gli oneri connessi all'organizzazione delle iniziative stesse.
3. I soggetti autorizzati ad effettuare le spese devono preventivamente verificare le disponibilità di bilancio e, salvo il caso di ricorso alla cassa economale, l'adozione di apposito impegno di spesa.
4. Le spese di rappresentanza sono liquidate con le seguenti modalità:
 - a) pagamento alla ditta fornitrice del bene/servizio, su presentazione di regolare documentazione fiscale;
 - b) rimborso da parte dell'Economo Comunale, nei limiti e con le modalità di cui al vigente "Regolamento del Servizio Economato", ai soggetti ordinatori delle spese sostenute, secondo la richiesta corredata della relativa documentazione.
5. L'Economo comunale provvede altresì, su richiesta dei soggetti ordinatori, all'eventuale concessione di anticipazioni di fondi.

Articolo 6 Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle vigente normativa in materia.

//-----//